



STATUTO
“FONDAZIONE CITTÀ DI CREMONA”

STATUTO

PREAMBOLO

La Fondazione nasce a seguito della trasformazione e fusione delle Istituzioni Pubbliche di assistenza e beneficenza quale espressione della volontà della comunità locale di dotarsi di strumenti atti a concorrere alla realizzazione di un sistema di servizi corrispondente ai bisogni del territorio e della popolazione, coerentemente con i principi costituzionali della solidarietà , della partecipazione , del rispetto e della valorizzazione di ogni persona.

La Fondazione opera nell'ambito degli indirizzi stabiliti dalla programmazione sociale territoriale d'intesa con il Comune di riferimento e in sinergia con gli altri soggetti Istituzionali e sociali che costituiscono la rete del welfare locale, con l'obiettivo di contribuire al potenziamento e alla qualificazione del sistema territoriale dei servizi e degli interventi, anche promuovendo opportunità di sviluppo attraverso nuovi progetti ed investimenti.

La Fondazione si impegna per la definizione di forme di garanzia e di coinvolgimento dei destinatari dei servizi e delle loro famiglie, valorizzando l'apporto del volontariato e delle reti solidaristiche locali.

CAPO I- COSTITUZIONE SCOPO E MEZZI DELLA FONDAZIONE

Art.1 – Costituzione, sede e durata

Ai sensi dell'art.14 e seguenti del Codice Civile è costituita una fondazione di diritto privato sotto la denominazione "Fondazione Città di Cremona" a seguito della trasformazione e fusione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza:

- Istituto Elemosiniere di Cremona;
- Istituto Educativo Cremonese;
- Fondazione Eliseo e Stellina Stradiotti;
- F. Soldi – Centro Geriatrico Cremonese.

La Fondazione ha sede legale in Cremona, Piazza Giovanni XXIII n. 1, e persegue le proprie finalità nell'ambito territoriale della regione Lombardia. Sedi operative, delegazioni e uffici potranno essere istituiti nel comune di Cremona e nella provincia di Cremona.

La Fondazione ha durata illimitata.

La Fondazione è persona giuridica di diritto privato senza fine di lucro, dotata di piena capacità e piena autonomia statutaria e gestionale. Essa è disciplinata, conformemente alla vigenti disposizioni di legge, dalle norme del presente Statuto.

Art. 2 - Scopi

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha scopi di beneficenza, di assistenza sociale, socio – sanitaria e sanitaria nei confronti di persone svantaggiate, minori ed anziane.

In particolare la Fondazione si propone di:

- a) Assistere qualunque cittadino in forma economica, mediante l'erogazione di contributi straordinari o con la creazione di appositi servizi, che sia domiciliato a Cremona e si trovi in condizioni di disagio economico, in difficoltà di inserimento sociale, di svantaggio fisico, con particolare riguardo ai minori materialmente o moralmente abbandonati, ai disoccupati, agli infermi, agli handicappati, agli anziani.
- b) Assegnare contributi a giovani coppie appartenenti al Comune di Cremona che si trovino in difficoltà economiche.
- c) Assegnare contributi a ragazze madri;
- d) Provvedere alla erogazione di contributi integrativi della pensione sociale o minima a

persone di ambo i sessi residenti nel Comune di Cremona e che si trovino in età pensionabile.

- e) Provvedere, indipendentemente dal possesso del domicilio a Cremona, all'ospitalità temporanea gratuita o semi-gratuita per la notte, a persone sole che dimostrino di non poter provvedere in altro modo all'alloggio.
- f) Costruire alloggi per persone sole, per anziani nonché soggetti disagiati.
- g) Provvedere gratuitamente, secondo i propri mezzi, o dietro pagamento di una retta al ricovero ed al mantenimento, alla cura morale e fisica, alla istruzione, alla formazione ed alla educazione di orfani e minori abbandonati o socialmente disadattati, bisognosi di protezione ai quali non provvedano altri Istituti od Enti.
- h) Al ricovero, cura sanitaria, accoglienza, assistenza, ospitalità, custodia, di persone anziane, anche ammalate, compresi gli anziani colpiti da cronicità e da non auto sufficienza. Si tratta di prestazioni di assistenza sanitaria e di interventi diretti al mantenimento ed al miglioramento dello stato di salute e del grado di autonomia della persona anziana, di assistenza per lo svolgimento delle attività quotidiane e delle attività sociali e di relazione.
- i) A svolgere interventi valutativi, diagnostici e terapeutici e altre procedure finalizzate a portare il soggetto affetto da menomazioni a contenere o minimizzare la sua disabilità ed il soggetto disabile a svolgere le azioni normali di vita autonoma ed a relazionarsi efficacemente nel proprio ambiente.

L'offerta di tutela sanitaria, attraverso la presa in carico multidimensionale delle persone, è diretta al recupero funzionale di menomazioni e disabilità che richiedono interventi riabilitativi.

- j) All'assistenza, cura, accoglienza, ospitalità, custodia, di soggetti socialmente fragili e di soggetti, anche minori, inabili al lavoro al fine di contenere la condizione di handicap, disagio o emarginazione sociale.

Tale presidio è diretto a tutti i soggetti non autosufficienti o affetti da disabilità, anziani e non, con esiti stabilizzati di patologie, fisiche, psichiche, sensoriali o miste, bisognosi sia di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa sia di una tutela assistenziale ed alberghiera.

Art. 3 – Modalità di attuazione

Le attività di cui all'art. 2 sono svolte attraverso il finanziamento o l'esercizio diretto o per il tramite di enti pubblici e privati aventi analoghe finalità statutarie; esse sono dirette in via prevalente alla tutela della salute e del benessere dell'utente e si estrinsecano in tutti i variegati possibili interventi coerenti con i bisogni, aventi come finalità la gestione continua e flessibile dei problemi e delle domande delle persone assistite.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture della Fondazione saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi che, dopo la relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, saranno trasmessi all'Autorità di controllo.

Art.4 – Regimi

Le attività e le prestazioni in cui si articolano i servizi dalla lettera h) alla lettera j) dell'art. 2 possono essere erogati in regime:

- a) residenziale a ciclo continuativo e/o semiresidenziale diurno /notturno;
- b) di ricovero extra-ospedali e/o a ciclo continuativo e/o diurno/notturno;
- c) domiciliare;
- d) territoriale diurno/notturno e ambulatoriale.

Art. 5 – Attività strumentali

La Fondazione può svolgere, nei limiti stabiliti dalla legge, ogni attività economica, finanziaria e patrimoniale, mobiliare e immobiliare, ritenuta necessaria, utile o opportuna per il raggiungimento delle finalità statutarie.

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati volte alla realizzazione e al finanziamento di attività o al conferimento in uso di beni.

La Fondazione può, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in affitto o in comodato beni immobili, fare contratti e/o accordi con altri soggetti privati e pubblici.

La Fondazione può svolgere direttamente attività accessorie o connesse ai fini istituzionali anche di natura commerciale. La Fondazione può costituire o partecipare a società di capitali o a enti diversi da società che svolgano in via strumentale attività diretta al perseguimento degli scopi statutari.

Non è consentito alla Fondazione lo svolgimento di attività, anche strumentali, in forme dalle

quali derivi l'assunzione di responsabilità illimitata.

Art. 6 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili e immobili come risultanti dagli inventari redatti ed approvati dai Consigli di Amministrazione degli Enti partecipanti alla fusione.

Il patrimonio si incrementa per effetto di:

- apporti in denaro e in beni mobili e immobili effettuati successivamente alla costituzione;
- lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere destinati dal disponente ad incremento del patrimonio;
- avanzi di gestione che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, siano portati a patrimonio.

Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a consentire lo svolgimento delle attività istituzionali, a preservarne il valore e a garantirne la continuazione nel tempo.

La dismissione dei beni destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali deve avvenire contestualmente al reinvestimento dei proventi di acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato e rapportato ad attualità.

Gli atti di dismissione, di vendita, di costituzione di diritti reali su beni destinati alle attività istituzionali devono essere approvati da due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione e devono essere inviati alla Regione Lombardia.

La gestione del patrimonio è attuata con modalità organizzative interne idonee ad assicurare la sua separazione dalle altre attività dell'ente.

Art.7 – Mezzi finanziari

La Fondazione svolge la propria attività con:

- a) i redditi del patrimonio;
- b) i contributi e le assegnazioni di soggetti privati, italiani e stranieri;
- c) ogni altra donazione o disposizione testamentaria che non sia espressamente destinata a patrimonio;
- d) i contributi dello Stato, della Regione Lombardia, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati

- nell'ambito dei fini statutari;
- e) i contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - f) i proventi della gestione delle attività istituzionali;
 - g) le rette, tariffe o contributi dovuti da privati o da Enti pubblici per l'esercizio delle proprie attività istituzionali;
 - h) altre entrate derivanti da attività strumentali accessorie o connesse all'attività istituzionale, anche di carattere commerciale gestite direttamente o per il tramite di società partecipate.

CAPO II - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 8 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori;
- il Segretario Generale.

Art.9 – Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio d'Amministrazione composto di cinque membri, compreso il Presidente, nominati dal Sindaco del Comune di Cremona.

La nomina dovrà avvenire di norma entro 45 giorni dall'insediamento del Sindaco.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente e nella seduta di insediamento elegge tra i suoi componenti, a voti segreti ed a maggioranza assoluta, il Vicepresidente.

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per il periodo di vigenza del mandato del Sindaco che lo ha nominato e comunque sino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere confermati.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dal Sindaco del Comune di Cremona per giusti motivi.

In tutti i casi in cui durante il mandato venisse a mancare un consigliere, il Consiglio di Amministrazione ne prende atto nella prima seduta utile e ne dà comunicazione al soggetto che

lo ha nominato perché provveda alla sostituzione. Il nuovo consigliere rimane in carica fino a scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno fuori della sede della Fondazione ed un'idonea indennità di carica pari al 25% dell'indennità globale lorda annua riconosciuta agli Assessori del Comune di Cremona non in aspettativa; tale indennità è aumentata al 40% a favore del Presidente.

I singoli componenti del Consiglio di Amministrazione possono rinunciare all'indennità.

Art. 10 – Decadenza

I membri del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

Inoltre un membro del Consiglio di Amministrazione decade dalla carica qualora si venga a trovare nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione che provvede alle opportune comunicazioni per la nomina del sostituto.

Art. 11 – Norme di funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo e ogni qual volta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, almeno tre dei suoi membri ovvero il Collegio dei Revisori.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati a mezzo raccomandata, telegramma, fax o altro strumento telematico che ne attesti la ricezione, almeno cinque giorni prima della riunione al domicilio dei Consiglieri e dei Revisori.

In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare 24 ore prima della riunione a mezzo telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.

Il Consiglio di Amministrazione, con la presenza di tutti i suoi componenti e del Collegio dei Revisori ed all'unanimità, può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del

giorno.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Alle deliberazioni non possono prendere parte i Consiglieri che abbiano per conto proprio o di terzi interessi in conflitto con quelli della Fondazione.

Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

Le proposte di modifica dello statuto e di scioglimento sono deliberate con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto, sentito il preventivo parere del Comune di Cremona.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario generale che partecipa alle sedute senza diritto di voto; in caso di assenza del Segretario la stesura del verbale e la registrazione delle deliberazioni adottate sono affidate dal Presidente ad uno dei Consiglieri intervenuti. Ogni Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni e delle riserve espresse nella discussione e giustificazione del voto da lui dato o ricusato. Nel caso in cui un Consigliere si allontani ne viene fatta menzione nel verbale. Ogni Consigliere ha diritto di proporre argomenti da inserire all'ordine del giorno.

Art. 12 – Funzioni e competenze

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed in particolare ha le seguenti funzioni e competenze:

- a) a nominare, fra i propri membri, il Vicepresidente nel corso della prima seduta di insediamento;
- b) nominare il Segretario generale della Fondazione, definire l'inquadramento giuridico del suo rapporto con la Fondazione ed il compenso;
- c) deliberare in materia di organizzazione e di personale;
- d) definire obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per le attività e per la gestione;
- e) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione e sulle attività dell'ente;
- f) approvare il bilancio preventivo;
- g) amministrare il patrimonio compresi l'alienazione e l'acquisto di beni immobili e di titoli, l'accettazione di eredità e legati, le locazioni e conduzioni di immobili;

- h) istituire servizi, approvare le convenzioni ad essi relative e la determinazione delle rette per la fruizione dei servizi medesimi;
- i) modificare lo Statuto e provvedere alle delibere concernenti lo scioglimento della Fondazione da sottoporre alle competenti autorità a norma di legge;
- j) approvare regolamenti interni o nei campi di attività della Fondazione;
- k) costituire o partecipare a società di capitali o enti a responsabilità limitata che svolgano in via strumentale attività diretta al perseguimento degli scopi statutari ed esercitare i diritti derivanti alla Fondazione; stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati aventi analoghe finalità statutarie volte alla realizzazione e finanziamento di attività o al conferimento in uso di beni;
- l) contrarre mutui ed assumere spese pluriennali;
- m) acquistare, alienare e permutare immobili;
- n) accettare donazioni e lasciti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente, a uno dei Consiglieri o al Segretario Generale alcune delle sue attribuzioni, fatta eccezione per le competenze non delegabili per legge.

Artto 13 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione anche in giudizio.

Il Presidente dura in carica per il periodo di vigenza del mandato del Sindaco che lo ha nominato e comunque sino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può essere confermato.

Il Presidente può essere revocato dal Sindaco del Comune di Cremona per giusti motivi.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, stabilisce l'ordine del giorno, ne assicura il corretto ed efficace funzionamento, sovrintende alla esecuzione delle deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega, nonché la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto e sviluppa ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'ente.

Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio e di dare mandato per comparire in giudizio. Può rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

In casi di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti e atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, esclusi quelli non delegabili. I provvedimenti e gli atti devono essere

sottoposti a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva non oltre trenta giorni dalla assunzione del provvedimento.

Art.14 – Vicepresidente

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente. La firma del Vicepresidente fa piena fede di fronte a terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.

Se fossero contemporaneamente assenti o impossibilitati ad esercitare la carica il Presidente e il Vicepresidente le loro funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano di età.

Art.15 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è l'organo di controllo della Fondazione.

Il Collegio si compone di tre membri effettivi scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio del controllo legale dei conti.

I membri del Collegio dei Revisori sono nominati con decreto del Sindaco del Comune di Cremona che indica anche il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque anni fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio.

In caso di anticipata cessazione dalla carica di un Revisore, il Sindaco provvede alla nomina del sostituto. Il nuovo componente dura in carica fino a scadenza dell'intero Collegio.

Art.16 - Funzionamento e competenze del Collegio dei Revisori

Le deliberazioni del Collegio sono prese con il voto favorevole di almeno due componenti. Il Revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il Collegio dei Revisori deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, verificare l'amministrazione della Fondazione, accertando la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili. Deve riunirsi collegialmente, almeno ogni trimestre.

Il Collegio dei Revisori redige una propria relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo.

I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Essi possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della

Fondazione o su determinati affari.

Ai membri del Collegio dei Revisori spetta, oltre al rimborso delle spese, un onorario determinato sulla base delle tariffe professionali.

Art. 17 – Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente e cessa dalle sue funzioni allo scadere dello stesso, salvo revoca anticipata su proposta del Presidente e delibera del Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta. Può essere confermato.

Il Segretario Generale è scelto tra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale e amministrativo.

Al Segretario Generale compete:

- svolgere i compiti rientranti nella gestione ordinaria, con i relativi poteri di firma, che a lui possono essere delegati dal Consiglio di Amministrazione;
- dirigere gli uffici e il personale della Fondazione;
- proporre al Consiglio di Amministrazione l'assunzione di dipendenti o la nomina di consulenti;
- collaborare alla preparazione dei programmi operativi di attività della Fondazione;
- collaborare alla predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- curare, su indirizzo del Presidente, l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario Generale partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione esprimendo parere e curandone i verbali e fungendo da segretario.

CAPO III – ALTRE NORME

Art.18 - Esercizio e bilancio

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio deve approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, con il parere del Collegio dei Revisori.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio di esercizio può essere approvato entro

centottanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio.

Il bilancio preventivo di un esercizio deve essere approvato di norma entro il mese di dicembre dell'esercizio precedente.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione, nonché di quelle ad esse direttamente connesse.

La Fondazione non può in alcun caso distribuire o assegnare quote di utili o avanzi di gestione, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Art.19 - Estinzione

In caso di estinzione, il patrimonio che residua dopo la liquidazione è devoluto, secondo le disposizioni di legge e sentite le autorità competenti, in conformità agli scopi statutari o per fini di pubblica utilità al Comune di Cremona.

Art. 20 - Disposizioni residuali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi e i regolamenti vigenti in materia.

CAPO IV – NORME TRANSITORIE

Art 21 – Personale dipendente

Fino alla definizione del nuovo comparto di contrattazione, la Fondazione si impegna a garantire agli attuali dipendenti ed ai nuovi assunti la continuità del contratto di lavoro in essere al momento della trasformazione da IPAB in Fondazione.

Art 22 – Convocazione e durata del primo Consiglio di Amministrazione

La prima convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta congiuntamente dai Presidenti uscenti degli Enti che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione.